

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

**Legge federale
sull'imposta federale diretta
(LIFD)
(Equità dell'imposizione delle coppie e delle famiglie)**

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:*

I

La legge federale del 14 dicembre 1990² sull'imposta federale diretta è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 4

⁴ L'imposta è calcolata in applicazione della tariffa di cui all'articolo 36 capoverso 1 oppure 2. Gli articoli 36 capoverso 2^{bis} e 36a non sono applicabili.

Art. 33 cpv. 2–2^{ter}

² Se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo complessivo sono dedotti 8100 franchi. Se la metà del reddito lavorativo più basso ammonta a più di 8100 franchi, è dedotto l'importo corrispondente a tale metà, fino a un massimo di 13 400 franchi. Se uno dei coniugi collabora in modo determinante alla professione, al commercio o all'impresa dell'altro o in caso di attività lucrativa indipendente comune, a ogni coniuge viene attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dai coniugi.

^{2bis} Se i coniugi vivono in comunione domestica e soltanto uno di loro esercita un'attività lucrativa, dal reddito lavorativo sono dedotti 8100 franchi.

^{2ter} Sono considerati reddito lavorativo secondo i capoversi 2 e 2^{bis} i proventi imponibili da attività lucrativa dipendente o indipendente, dopo deduzione delle spese di

¹ FF 2017 ...
² RS 642.11

cui agli articoli 26–31 e le deduzioni generali di cui al capoverso 1 lettere d–f. I proventi secondo l'articolo 23 lettera a sono parificati al reddito lavorativo.

Art. 35 cpv. 1 lett. d

¹ Sono dedotti dal reddito netto:

- d. per i contribuenti che vivono da soli in comunione domestica con figli minorenni, a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, 11 500 franchi;

Titolo prima dell'art. 36

Capitolo 5: Calcolo dell'imposta

Sezione 1: Tariffe, calcolo alternativo dell'imposta per coniugi

Art. 36, rubrica, nonché cpv. 2^{bis}

Tariffe

^{2bis} Per i contribuenti che vivono in comunione domestica con figli minorenni, a tirocinio o agli studi oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale, l'ammontare dell'imposta è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

Inserire prima del titolo della sezione 2.

Art. 36a Calcolo alternativo dell'imposta per coniugi

¹ Per i coniugi che vivono in comunione domestica è applicato un calcolo alternativo dell'imposta quando:

- a. hanno il domicilio fiscale in Svizzera e sono soggetti a tassazione ordinaria; oppure
- b. è effettuata una tassazione ordinaria ulteriore in virtù dell'articolo 89, 89a, 99a o 99b.

² Nel calcolo alternativo l'ammontare dell'imposta per coniugi è calcolato nel modo seguente:

- a. a ciascun coniuge sono attribuiti i propri proventi secondo gli articoli 17–19, 22 e 23 lettere a–c, nonché le proprie spese secondo gli articoli 26–31 e le proprie deduzioni di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d–f;
- b. le deduzioni di cui agli articoli 33 capoversi 2 e 2^{bis} e 35 capoverso 1 lettera c non sono considerate;
- c. a ciascun coniuge è attribuita la metà degli altri proventi e delle altre deduzioni;
- d. per ciascun coniuge è applicata la tariffa secondo l'articolo 36 capoverso 1;

- e. la riduzione di cui all'articolo 36 capoverso 2^{bis} è attribuita per metà a ciascun coniuge;
- f. gli ammontari d'imposta così ottenuti sono sommati.

³ Ai coniugi è fatturato d'ufficio l'importo più basso tra gli ammontari d'imposta calcolati secondo l'articolo 36 e il capoverso 2.

⁴ Un ulteriore calcolo alternativo è effettuato nell'ambito dell'imposizione separata per gli utili di liquidazione secondo l'articolo 37b e le prestazioni in capitale provenienti dalla previdenza secondo l'articolo 38. È fatturato l'importo più basso.

Art. 85 cpv. 3

³ La ritenuta concernente i coniugi che vivono in comunione domestica è calcolata secondo tariffe che tengono conto del cumulo dei redditi dei coniugi (art. 9 cpv. 1), degli importi forfettari e delle deduzioni previsti al capoverso 2 e della deduzione di cui all'articolo 33 capoversi 2 o 2^{bis}.

Art. 89a cpv. 4, terzo periodo

⁴ ... L'articolo 36a non è applicabile.

Art. 99, terzo periodo

... L'articolo 36a non è applicabile.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.